



Modalità di versamento dell'IMU da parte dei soggetti non residenti

I contribuenti non residenti nel territorio dello Stato, nel caso in cui non sia possibile utilizzare il modello F24 per effettuare i versamenti IMU dall'estero, devono provvedere nei modi seguenti:

- per la quota spettante al Comune di Lucca ¹⁾, il codice IBAN del conto sul quale accreditare l'importo dovuto è il seguente:

IT 26 N 05034 13701 000000000366 - il codice BIC (shift) è : **BAPPIT21Soo**

- per la quota riservata allo Stato ¹⁾, i contribuenti devono effettuare un bonifico direttamente in favore della Banca d'Italia (codice BIC BITAITRENT), utilizzando il codice IBAN IT02G0100003245348006108000.

La copia di entrambe le operazioni deve essere inoltrata al Comune per i successivi controlli.

Come causale dei versamenti devono essere indicati:

- il codice fiscale o la partita IVA del contribuente o, in mancanza, il codice di identificazione fiscale rilasciato dallo Stato estero di residenza, se posseduto;
- la sigla "IMU", il nome del Comune ove sono ubicati gli immobili ed uno o più dei seguenti codici tributo:

3912	IMU su abitazione principale e relative pertinenze – Comune ²⁾
3913	IMU per fabbricati rurali ad uso strumentale – Comune ²⁾
3914	IMU per i terreni – Comune
3916	IMU per le aree fabbricabili – Comune
3918	IMU per gli altri fabbricati – Comune
3925	IMU per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D - Stato
3930	IMU per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – incremento Comune
3923	IMU - interessi da accertamento - Comune
3924	IMU - sanzioni da accertamento - Comune

- l'annualità di riferimento;
- l'indicazione "Acconto" o "Saldo" nel caso di pagamento in due rate ³⁾.

NOTE

¹⁾ Si ricorda che nell'anno 2013 non è più in vigore la norma del 2012 che riservava allo stato la metà dell'imposta calcolata con l'aliquota dello 0,76% (quindi lo 0,38%) per tutti gli immobili ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale; pertanto tutta l'IMU 2013 va pagata al comune, tranne l'unica eccezione costituita dagli immobili ad uso

produttivo classificati nel gruppo catastale D: per questi ultimi infatti lo Stato si è riservato il gettito corrispondente all'aliquota di base dello 0,76%, mentre al comune spetta solo l'eventuale eccedenza: quest'ultima è pari, nel caso di Lucca, allo 0,3% per tutte le categorie del gruppo D, essendo stata stabilita l'aliquota dello 1,06%, tranne la categoria D/3, per la quale è rimasta in vigore l'aliquota standard dello 0,76%.

²⁾ i codici 3912 e 3913 si riportano a titolo informativo, con le seguenti avvertenze:

3912 - Il comune di Lucca non ha esercitato la facoltà, prevista dalla legge a favore dei cittadini italiani residenti all'estero, di considerare abitazione principale quella posseduta in Italia, a condizione che non sia locata: quindi l'abitazione posseduta a Lucca, anche se non locata, non rientra nel concetto di abitazione principale e per essa l'IMU va pagata con l'aliquota ordinaria (quindi il codice 3912 non è utilizzabile dal cittadino italiano residente all'estero).

3913 - i fabbricati rurali ad uso strumentale sono esenti nel Comune di Lucca, quale comune classificato dall'ISTAT come parzialmente montano, indipendentemente dalla circostanza che detti fabbricati siano ubicati o meno all'interno della zona montana: è infatti sufficiente per l'esenzione che il fabbricato rurale strumentale sia ubicato nel territorio del Comune, anche se solo parzialmente montano (quindi il codice 3913 non è utilizzabile).

³⁾ Si avverte che il decreto legge 21.5.2013 n° 54 ha sospeso il versamento dell'acconto 2013 per i terreni agricoli e fabbricati rurali di cui all'articolo 13, commi 4, 5 e 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni (oltre che per le altre categorie di immobili costituite dalle abitazioni principali e relative pertinenze, ad esclusione dei fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9: tale previsione però, per quanto precisato sub nota ²⁾ non ha rilievo per il cittadino italiano residente all'estero).